



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

A tutti i clienti  
in indirizzo

## IN BREVE

- F24 telematico obbligatorio dal 1° ottobre 2014: chiarimenti Agenzia delle Entrate
- Prima rata TASI al 16 ottobre
- Proroga al 30 novembre per la dichiarazione IMU-TASI degli Enti non commerciali
- La nuova Certificazione Unica (Mod. CU) dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e di lavoro autonomo
- Il Decreto "Sblocca Italia" pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- IRAP e professionisti: nuove sentenze della Cassazione
- Agevolazione prima casa e mancato trasferimento della residenza
- Definita la convenzione Italia-San Marino
- Registro imprese: certificati anche in lingua inglese

## APPROFONDIMENTI

- F24 Telematico: casi di esclusione
- La deduzione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale

## PRINCIPALI SCADENZE

## IN BREVE

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### **F24 telematico obbligatorio dal 1° ottobre 2014: chiarimenti Agenzia delle Entrate**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 19 settembre 2014, n. 27/E*



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

Come abbiamo già anticipato nelle precedenti circolari, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 devono essere effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento "a saldo zero", per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro possono ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta (in questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto corrente).

Con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 l'Agenzia Entrate ha però fornito alcuni chiarimenti e, in particolare, ha precisato che la presentazione del modello F24 in forma cartacea è sempre ammessa nei seguenti casi particolari:

- F24 precompilati dall'ente impositore (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.);
- versamenti rateali in corso alla data del 1° ottobre 2014 (e fino al 31 dicembre 2014);
- utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

*(Vedi l'Approfondimento)*

#### TRIBUTI LOCALI

##### **Prima rata TASI al 16 ottobre**

Sarebbero solo 659 su 8.057 i Comuni che non hanno rispettato il termine del 10 settembre 2014, per l'adozione della delibera di determinazione delle aliquote TASI.

Ricordiamo che:

- per i Comuni che hanno deliberato sulle aliquote entro il 23 maggio, con pubblicazione della delibera sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio, la prima rata TASI andava versata lo scorso 16 giugno 2014;
- per i Comuni che hanno deliberato dopo il 23 maggio ma entro il 10 settembre, con pubblicazione della delibera sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 18 settembre, la prima rata TASI andrà versata entro il 16 ottobre 2014;



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

- per i restanti Comuni, la TASI andrà versata in unica soluzione entro il 16 dicembre (termine originariamente previsto per il pagamento della seconda rata), con applicazione dell'aliquota base dell'1 per mille (e quota a carico dell'occupante dovuta nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale).

### **Proroga al 30 novembre per la dichiarazione IMU-TASI degli Enti non commerciali**

*D.M. 23 settembre 2014*

Con il decreto 23 settembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014, è stata prorogata dal 30 settembre al 30 novembre 2014 la scadenza per trasmettere telematicamente la dichiarazione IMU-TASI degli Enti non commerciali relativamente agli anni 2012 e 2013.

#### DICHIARAZIONI

### **La nuova Certificazione Unica (Mod. CU) dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e di lavoro autonomo**

L'Agenzia Entrate ha presentato ai rappresentanti delle imprese e ai professionisti la prima bozza del nuovo modello di Certificazione Unica (Mod. CU), che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare entro il 28 febbraio 2015 per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e, per la prima volta, anche per la certificazione delle ritenute dei lavoratori autonomi.

Le nuove certificazioni (che non potranno quindi più essere rilasciate in forma libera) dovranno essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015 (poiché il 7 marzo cade di sabato, la scadenza slitterà a lunedì 9 marzo). Tutto ciò dovrebbe consentire alla stessa Agenzia, in via sperimentale per il 2015, di rendere disponibile, entro il 15 aprile, la "dichiarazione dei redditi precompilata".

Il cambiamento è epocale poiché verrà meno, nei fatti, la "tolleranza" sui termini di effettiva consegna delle certificazioni.

La mancata trasmissione sarà punita con una sanzione amministrativa di 100 euro.

#### IMMOBILI

### **Il Decreto "Sblocca Italia" pubblicato in Gazzetta Ufficiale**

*Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 19*



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto "Sblocca Italia" recante "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

Tra le principali novità fiscali segnaliamo:

1. una deduzione IRPEF (20% del prezzo di acquisto - limite massimo 300.000 euro - 8 quote annuali), per gli anni 2014-2017, per i contribuenti che comprano un immobile residenziale e lo concedono in locazione a canone concordato per almeno 8 anni;
2. l'esenzione dalle imposte di registro e bollo per la registrazione dell'atto con cui proprietario e inquilino si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere;
3. la riduzione degli oneri edilizi nelle ristrutturazioni.

In particolare, la deduzione IRPEF di cui al punto 1) spetta con riferimento alle spese:

- di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento;
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

E' inoltre necessario che l'unità immobiliare sia destinata alla locazione per almeno 8 anni (continuativi) entro 6 mesi dall'acquisto o dall'ultimazione dei lavori.

*(Vedi l'Approfondimento)*

IRAP

### **IRAP e professionisti: nuove sentenze della Cassazione**

*Corte di Cassazione, Sentenza 10 settembre 2014, n. 19073; Sentenza 17 settembre 2014, n. 19544*

Due recenti sentenze della Cassazione hanno confermato che non è dovuta l'IRAP da parte dei professionisti senza autonoma organizzazione:



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

- la sentenza n. 19073 depositata il 10 settembre 2014 riguarda un commercialista che ha provato lo svolgimento di attività di sindaco ed amministratore di società, la scarsità di clienti fissi, la saltuaria docenza ed esecuzione di perizie, la sede promiscua all'abitazione, l'assenza di personale, l'impiego dell'auto privata e della linea telefonica domestica, oltre che mezzi materiali come il personal computer, la stampante e pochi altri arredi;
- la sentenza n. 19544 depositata il 17 settembre 2014 riguarda invece un ingegnere esercente un'attività con costi modesti e assenza di dipendenti, tale quindi, secondo i Giudici, da non configurare un'autonoma organizzazione.

#### AGEVOLAZIONI

##### **Agevolazione prima casa e mancato trasferimento della residenza**

*Corte di Cassazione, Ordinanza 11 settembre 2014, n. 19247*

La Corte di Cassazione ha sentenziato che non decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che non trasferisce la residenza nell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto per cause a lui non imputabili.

Nel caso specifico il mancato trasferimento della residenza nel termine di legge era giustificato dalla presenza di smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso, causati da abbondanti piogge, che hanno determinato lavori di messa in sicurezza dell'area protrattisi per alcuni mesi.

#### IVA

##### **Definita la convenzione Italia-San Marino**

E' stata definitivamente approvata in Parlamento la Convenzione Italia - San Marino relativa alla "collaborazione sulla vigilanza nei settori bancario, finanziario e assicurativo", l'"impegno comune contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose", il "controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati".

Ora manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

---

Ricordiamo che dallo scorso mese di febbraio 2014 San Marino è stato eliminato dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 (c.d. Black List).

SOCIETÀ

**Registro imprese: certificati anche in lingua inglese**

*Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 23 settembre 2014, n. 3674/C*

Il 23 settembre 2014 è stata pubblicata sul sito internet del MISE la Circolare n. 3674/C, in materia di "Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese e per il rilascio di certificati camerale in lingua inglese". La circolare chiarisce le disposizioni previste dal Decreto MISE del 18 settembre 2014, che apporta le seguenti novità: nuovi modelli di certificato rilasciati dagli uffici del Registro delle imprese; nascita del certificato in lingua inglese rilasciato dagli uffici del Registro delle imprese; nuovo modello di ricevuta di accettazione di ComUnica relativa alla nascita d'impresa e rilasciata dagli uffici del Registro delle imprese.

L'esigenza di nuovi modelli di certificato nasce dalla necessità di adeguarli alla nuova modulistica in vigore dal 1° aprile 2014 e al fine di adeguarli alle modifiche normative che si sono susseguite negli ultimi anni.

Tra le novità segnaliamo il nuovo certificato camerale in lingua inglese.

Il decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto decreto "Destinazione Italia") ha previsto che "Le Camere di Commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale anche in lingua inglese".

Il certificato in lingua inglese sarà esente dal pagamento del bollo se emesso esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero.



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

---

## APPROFONDIMENTI

---

### RISCOSSIONE E VERSAMENTI

#### F24 Telematico: casi di esclusione

Il Decreto Renzi dell'aprile 2014 (Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95) prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia:

1. nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di **importo pari a zero**, il contribuente (anche se non titolare di partita IVA) potrà effettuare il versamento "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate". Non sarà quindi possibile presentare l'F24 a zero presso un intermediario della riscossione convenzionato (banca/poste) e nemmeno trasmetterlo tramite home banking; il contribuente dovrà presentare il modello esclusivamente in modalità telematica registrandosi direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel;
2. nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di **importo positivo**, il versamento potrà avvenire "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa". Non sarà quindi possibile presentare l'F24 a zero cartaceo presso una banca/poste ma il contribuente potrà utilizzare l'home banking, oltre che (come nel caso precedente) presentare il modello registrandosi direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel;
3. nel caso in cui il saldo finale sia di **importo superiore a 1.000 euro**, il versamento potrà essere effettuato "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa". Anche in questo caso non sarà quindi possibile presentare l'F24 cartaceo presso una banca/poste ma il contribuente potrà utilizzare l'home banking, oltre che (come nel primo caso precedente) presentare il modello registrandosi direttamente presso l'Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel.

In sintesi quindi, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 saranno effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento "a saldo zero", per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro potranno ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta (in questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto corrente).

Con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 l'Agenzia Entrate ha però fornito alcuni chiarimenti e, in particolare, ha precisato che la **presentazione del modello F24 in forma cartacea** è sempre ammessa nei seguenti casi particolari:

- **F24 precompilati dall'ente impositore** (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), anche se con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, ma a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
- **Versamenti rateali in corso** - Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
- **Utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione** - I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

La circolare n. 27/E del 2014 ha altresì precisato che, per i versamenti dovuti da **contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente**:

a) i modelli F24 con **saldo superiore a 1.000 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione**, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;

b) i modelli F24 contenenti **crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero**, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lettera a). In via residuale, nel





Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

#### IMMOBILI

### **La deduzione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale**

Il Decreto "Sblocca Italia" (D.L. 12 settembre, 2014 n. 133) prevede una deduzione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale.

La deduzione dal reddito complessivo, per le persone fisiche non esercenti attività commerciale, è **pari al 20% del costo sostenuto, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro**, e:

- in caso di acquisto:
  - effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017,
  - di unità immobiliari a destinazione residenziale,
  - di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia,
  - cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi;
- in caso di prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

In caso di acquisto la deduzione è il 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, in caso di prestazione di servizi è invece pari al 20% delle spese di costruzione attestata dall'impresa che esegue i lavori.

La deduzione è riconosciuta a condizione che:

1. l'unità immobiliare, acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, sia **destinata entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni continuativi**. La deduzione non



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

viene però meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro 1 anno dalla data di risoluzione del precedente contratto;

- l'unità immobiliare sia a **destinazione residenziale**, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare **non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E**, ai sensi del D.M. 2/4/68, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua **prestazioni energetiche certificate in classe A o B**;
- il **canone di locazione** non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 D.P.R. n. 380/2001, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, legge n. 350/2003;
- non sussistano rapporti di parentela** entro il primo grado tra locatore e locatario.

La deduzione **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste per le stesse spese e **va ripartita in 8 quote annuali di pari importo**, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

Per le modalità attuative bisognerà comunque attendere uno specifico decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

## PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
<b>Giovedì 16 ottobre 2014</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

		nel mese precedente		
<b>Giovedì 16 ottobre 2014</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente od in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
<b>Giovedì 16 ottobre 2014</b>	<b>IRPEF</b>	Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell'addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è versata in un'unica soluzione	Sostituti d'imposta	Mod. F 24 on line
<b>Giovedì 16 ottobre 2014</b>	<b>IMU</b>	Versamento 1^ rata TASI per i fabbricati nei Comuni che hanno deliberato dopo il 23 maggio, ma entro il 10 settembre, con pubblicazione della delibera sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 18 settembre		Mod. F 24



Dottore Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [at@studiotermanini.com](mailto:at@studiotermanini.com)  
Tel. +39 010 5420196 - +390105531119  
Fax +39 010 5531119

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale  
e-mail: [mcanu@studiocanu.com](mailto:mcanu@studiocanu.com)  
Tel +39 010 869 460 - +39 010 869 4827  
Fax +39 010 362 8276

Via D. Fiasella 3/14 - 16121 Genova

<b>Lunedì 27 ottobre 2014</b>	<b>730</b>	Presentazione al CAF o al professionista abilitato del Mod. 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il Mod. 730		
<b>Giovedì 30 ottobre 2014</b>		Invio telematico dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari	Imprese	Telematico
<b>Giovedì 30 ottobre 2014</b>		Invio telematico dei dati relativi ai soci o familiari che hanno concesso all'impresa finanziamenti o capitalizzazioni	Imprese	Telematico
<b>Venerdì 31 ottobre 2014</b>		Comunicazione dell'indirizzo PEC all'Agenzia delle Entrate	Soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili ed altri soggetti)	Telematico

## **LO STUDIO**